



Circ.CNI n. 728/XIX Sess./2021

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Ambito applicativo del credito di imposta ex articolo 28 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 per i canoni di locazione – canoni di locazione delle sedi istituzionali degli Ordini territoriali

Caro Presidente,

ti segnalo che l' Agenzia delle Entrate, con Risposta ad interpello n. 169 del 10 marzo 2021, ha chiarito in via definitiva che tutti gli enti pubblici non economici, tra cui – come noto – gli Ordini territoriali, possono beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 28 del decreto legge 19 maggio 2020 (c.d. "decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica, l'art. 28 del decreto in oggetto, prevede, ricorrendone le condizioni richieste, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile dal canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo. Il comma 4, in particolare, prevede che il credito d'imposta spetta anche *"agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing, o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell' attività istituzionale"*.

Con la Risposta all'interpello, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, al riguardo, che l'agevolazione derivante dal credito d'imposta (cedibile anche al locatore) spetta *indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'ente non commerciale*, ciò che non era chiaro e pacifico nel testo dell'art. 28 sopra riportato.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione ed è commisurato all'importo a tale titolo effettivamente versato e riferito ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

Poiché non è infrequente che gli Ordini territoriali svolgano, nella medesima sede, anche attività commerciale, porto alla Tua attenzione quanto previsto dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 (par. 3), dove è precisato che *"nel caso in cui l'ente non commerciale svolga, nel medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito d'imposta sarà attribuito in relazione al canone afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto dei differenti requisiti individuati dalla norma"*.

La circolare n. 14 chiarisce, poi, che relativamente al canone di locazione corrisposto *per la sola parte relativa all'attività commerciale*, l'ente non commerciale deve verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi in misura superiore a 5 milioni di euro



e di aver avuto un calo del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019.

Nel caso in cui il contratto di locazione stipulato dall'ente sia unico, è necessario individuare con criteri oggettivi la quota parte di canone relativo ai locali destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale rispetto a quella dei locali in cui viene svolta l'attività commerciale: a tal fine, ad esempio, è possibile fare riferimento ai criteri di allocazione utilizzati nella contabilità analitica ai fini dell'imputazione dei costi e dei ricavi alle due attività.

E' di rilevante interesse, infine, quanto precisato nella Risoluzione n. 68/E dell'Agenzia delle entrate del 20.10.2020 - prima quindi del recente chiarimento estensivo anche agli enti aventi natura pubblica - nel punto in cui è precisato che, ai fini della determinazione del parametro dei ricavi non superiori a 5 milioni di euro, *per gli enti non commerciali devono essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES*. Sono quindi esclusi i ricavi derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3,5,6 e 7 dell'art. 148 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

I nostri uffici amministrativi sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)